CAMERA DEI DEPUTATI N. 1354

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ARMELLIN

Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti

Presentata il 23 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 6, lettera *q)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, stabilisce che sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: « la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie ».

In attesa della riforma dell'ordinamento generale delle professioni sanitarie non mediche appare indispensabile porre in essere uno strumento legislativo che consenta una maggiore qualificazione dei ciechi nel settore.

Nel nostro Paese, così come nel mondo, risulta oltremodo nota l'attività dei ciechi nel comparto delle professioni sanitarie.

I ciechi, prima « massaggiatori » e poi « massofisioterapisti », sono inquadrati nel servizio sanitario nazionale quali « operatori professionali di 1ª categoria » (cfr. allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979) al pari dei « terapisti », degli « ortottici » e dei « logopedisti ».

Dette figure professionali sono comprese tra il « personale con funzioni di riabilitazione ».

Le spinte evolutive della scienza medica e della relativa organizzazione impongono la definizione della nuova figura di « terapista della riabilitazione » anche nei confronti dei ciechi di cui al decreto

del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 che costituisce una anticipazione ed un riconoscimento giuridico della specifica professionalità raggiunta dai massofisioterapisti ciechi.

La presente proposta di legge si prefigge, appunto, il riconoscimento formale, proiettato per l'avvenire ed in armonia con le norme comunitarie, della figura e qualità di « terapista della riabilitazione » ai ciechi, offrendo, nel contempo, la più ampia garanzia di professionalità.

Infatti, l'accesso ai corsi è consentito solo ai ciechi che siano in possesso del titolo di scuola media superiore.

Il diploma di terapista si ottiene solo dopo la frequenza di un corso universitario di tre anni ed il superamento degli esami finali.

Il titolo che si conseguirà non sarà, quindi, diverso da quello dei terapisti della riabilitazione « vedenti ».

L'articolo 1 indica le modalità per il conseguimento del titolo professionale in armonia con la vigente normativa riguardante anche i cittadini vedenti. Trattasi di un aggiornamento della norma contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge 19 maggio 1971, n. 403, relativa ai massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.

L'articolo 2 istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'Albo professionale nazionale, articolato a livello regionale, dei terapisti della riabilitazione privi della vista. Tale norma è indispensabile perché i cittadini privi della vista che conseguono il titolo professionale più elevato di terapisti della riabilitazione possono avere diritto al collocamento obbligatorio al pari dei massofisioterapisti, il cui albo venne istituito nel 1961 con l'articolo 8 della legge n. 686.

L'articolo 3 regola le modalità per l'assunzione obbligatoria presso i presìdi e gli ambulatori pubblici e presso gli istituti, case di cura e centri di riabilitazione privati mediante una limitata percentuale che tiene conto dell'entità – invero assai ridotta – dei terapisti della riabilitazione non vedenti. Per le aziende private si è ritenuto opportuno fare un rinvio alla legge 29 marzo 1985, n. 113, articolo 6, relativo all'assunzione obbligatoria dei centralinisti telefonici non vedenti.

L'articolo 4 affida la vigilanza sull'applicazione della legge al competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dei suoi organi periferici.

L'articolo 5 si prefigge di regolarizzare, in via transitoria, la professionalità degli attuali massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti con l'equiparazione degli stessi ai terapisti della riabilitazione, purché abbiano un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a cinque anni.

La presente proposta di legge ha l'eccezionale pregio di non comportare alcun maggior onere sul bilancio dello Stato. Infatti i corsi per terapisti sono disciplinati in modo da prevedere nei programmi per la formazione professionale la spesa relativa. La partecipazione dei non vedenti a detti corsi segue le stesse modalità previste per gli allievi vedenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In attesa della riforma dell'ordinamento delle scuole di formazione degli esercenti le professioni sanitarie non mediche e del relativo esercizio professionale, sono abilitati all'esercizio della professione sanitaria di terapista della riabilitazione i non vedenti diplomati dalle scuole a fini speciali delle Università, nonché quelli in possesso dell'attestato regionale di corsi equipollenti della durata di tre anni, autorizzati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 2.

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito l'Albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione privi della vista.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale disciplina con proprio decreto le modalità per la tenuta dell'Albo.

3. L'Albo è articolato a livello regionale.

ART. 3.

1. In deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ciascun presidio ospedaliero e ambulatorio, una quota di terapisti della riabilitazione non vedenti pari al 5 per cento dei posti previsti in organico e comunque almeno una unità dei predetti terapisti anche in soprannumero, provvedendo all'immissione in ruolo al verificarsi della prima vacanza.

2. Gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati hanno l'obbligo di assumere almeno un terapista della riabilitazione non vedente iscritto all'Albo di cui all'articolo 2. Le assunzioni vengono effettuate con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113.

3. I datori di lavoro pubblici hanno l'obbligo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero dei posti di terapista della riabilitazione esistenti in organico. Entro lo stesso termine i datori di lavoro privati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la consistenza numerica e le generalità dei terapisti della riabilitazione dipendenti.

ART. 4.

1. Ai soggetti privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 3 e che, avendone l'obbligo, non assumono terapisti della riabilitazione non vedenti, si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113.

ART. 5.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, gli iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, istituito con legge 21 luglio 1961, n. 686, che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio, sono iscritti di diritto all'Albo professionale nazionale di cui all'articolo 2 e sono equiparati a tutti gli effetti ai terapisti della riabilitazione.